



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/2024, n. 10256: Requisiti di ordine generale. Cause di esclusione automatica. Iscrizione nella white list. Va verificata mediante consultazione del sito delle Prefettura competente.

La sussistenza del requisito dell'iscrizione nella "white list", di cui all'art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012, va accertata dalla Stazione appaltante mediante la consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture competenti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 18 aprile 2013.

Pertanto, anche qualora il suddetto requisito costituisca elemento utile ai fini del punteggio, per l'operatore economico è sufficiente dichiararne il possesso, spettando poi alla Stazione appaltante la verifica, attraverso le modalità sopra citate, della veridicità di quanto dichiarato.

Ciò è conforme all'art. 99, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale esclude che agli operatori economici possano "essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni".

Quanto sopra è espressione del principio di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 241/1990 secondo cui "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni".

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202405197&nomeFile=202410256_11.html&subDir=Provvedimenti